

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 aprile 2023, n. 444

Approvazione schema di Accordo ex art. 15 Legge 241/90 tra la Regione Puglia ed il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA) - Università di Bari per "Collaborazione e supporto nelle attività di monitoraggio e gestione del Cinghiale in Regione Puglia".

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dr Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile PO, sig. Giuseppe Giorgio Cardone, del Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità, confermata dal Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dr Domenico Campanile, riferisce quanto segue.

Premesso che:

La Regione Puglia, in attuazione della legge 11 febbraio 1992 n. 157, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 92/43/CEE e delle misure di conservazione disciplinate dagli articoli 4 e 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, ha emanato la L.R. n. 59/2017 per la gestione programmata delle risorse faunistico-ambientali ai fini della salvaguardia di un generale equilibrio ambientale.

La precitata legge regionale stabilisce, tra l'altro, le relative finalità tra cui quella di *"controllo della fauna e divieti temporanei di caccia"* (art. 31).

In particolare, l'art. 31 comma 1 della L.R. n. 59/2017 stabilisce che *"la Regione Puglia provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. L'attività di controllo della fauna non costituisce esercizio venatorio"*.

Il successivo comma 7 statuisce che *"qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione Puglia può autorizzare piani di abbattimento o di cattura finalizzati alla limitazione numerica di esemplari appartenenti alla popolazione responsabile del danno"*.

Il comma 8 prevede che *"i piani di cui al comma 7 devono essere attuati su indicazione della Regione Puglia con il coinvolgimento degli ATC, mediante gli agenti venatori di cui all'articolo 41, comma 2, lettera a) e i proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio e limitatamente ai terreni di loro proprietà o in conduzione. Possono altresì essere impiegati i soggetti di cui all'articolo 41, comma 2, lettera b), purchè in possesso di licenza di caccia, nonché altro personale iscritto in appositi elenchi o albi istituiti dalla Regione Puglia, munito di porto d'armi e di licenza di caccia, in entrambi i casi il personale dovrà essere appositamente formato al tipo di caccia selettiva con corsi di preparazione al controllo faunistico organizzati dalla Regione o dagli ATC su autorizzazione della Regione, tenuti sulla base di programmi concordati con l'ISPRA"*.

Tenuto conto che l'incontrollato aumento quantitativo e distributivo di alcune specie di Ungulati ha prodotto, sul territorio regionale, situazioni del tutto nuove, come la presenza di un numero significativo di cinghiali anche nelle aree urbane, creando l'esigenza di adattare i modelli gestionali esistenti per poter affrontare in modo corretto ed efficace la gestione della specie anche in tali contesti resi complessi dai molteplici risvolti connessi al rapporto tra la specie e la popolazione umana.

Rilevato, altresì, che le problematiche connesse ad una eccessiva presenza del cinghiale e/o di altri Ungulati nelle aree protette ed agli spostamenti degli animali da e verso le aree esterne circostanti, determinano

la necessità di assicurare il bilanciamento tra esigenze di tipo conservazionistico, di tutela delle attività antropiche e di sicurezza per i cittadini.

Inoltre, il proliferare incontrollato soprattutto dei cinghiali ha aggravato i pericoli per le persone, con l'aumento degli incidenti e dei danni all'agricoltura causati da tali animali, sempre più diffusi anche nel contesto urbano.

Conseguentemente ed in applicazione delle succitate previsioni normative la Regione Puglia, con appositi atti giuntali, ha adottato iniziative tese al monitoraggio e controllo della specie in parola (Cinghiale), precisamente:

- la Deliberazione n. 1140 del 02.08.2022 della Giunta Regionale nella quale si approva il *"Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suidi da allevamento e selvatici"* per il quale il personale di questo Dipartimento ha fornito supporto tecnico utile alla stesura dello stesso, anche in attuazione del Decreto-legge n. 9/2022 relativo alle misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (P.S.A.);
- la Deliberazione n. 1526 del 27/09/2021 della Giunta Regionale relativa al *"Piano di monitoraggio e gestione del cinghiale in Puglia: avvio dell'iter di formazione del Piano e della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)"* con la quale è stata avviata la procedura di VAS ai sensi dell'art. 9 co. 2 della L.R. 44/12 e smi del precitato Piano di monitoraggio e gestione del cinghiale in Puglia;
- la Deliberazione n. 1193 del 9/8/2022 della Giunta Regionale nella quale si approva il *"Disciplinare per la gestione della "caccia di selezione" al cinghiale, cervidi e bovidi nel territorio regionale"* al fine di attivare la caccia di selezione al cinghiale in Puglia;
- la Deliberazione n. 1283 del 19/9/2022 della Giunta regionale nella quale si approvano le *"Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica"*.

Attesa la complessità delle conseguenziali attività necessarie al monitoraggio e controllo della specie di che trattasi e tenuto conto di alcune intervenute esigenze territoriali ed ambientali nonché sanitarie (misura urgente per arrestare la diffusione della PSA), necessita dotarsi, tra l'altro, di un adeguato supporto e collaborazione tecnico- scientifica per l'adozione di tutte le relative iniziative.

La vigente normativa in materia di accordi fra Pubbliche Amministrazioni prevede "Accordi" ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, per attività di reciproco interesse, consente di interloquire con gli Enti scientifici (Università) per attività di cooperazione istituzionale, evidenziando il vantaggio per l'Amministrazione regionale, da un lato, e anche per l'Ente di ricerca, dall'altro, che potrà ampliare il proprio campo di ricerca e beneficiare dei risultati degli studi, per le finalità accademiche di istruzione formazione dei propri studenti e ricercatori.

In attuazione delle direttive UE, l'art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016 dispone che un accordo concluso esclusivamente tra due o più Amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) *l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
- b) *l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
- c) *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.*

L'orientamento più volte espresso dall'ANAC in materia di accordi ex art. 15 L. 241/1990 in base al quale:

- lo scopo dell'accordo deve essere rivolto a realizzare un interesse pubblico effettivamente comune ai partecipanti, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;

- alla base dell'accordo deve rinvenirsi una reale suddivisione di compiti e responsabilità;
- i movimenti finanziari tra i soggetti devono configurarsi come mero ristoro delle spese sostenute, dovendosi escludere la sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi;
- il ricorso all'accordo non può interferire con la libera circolazione dei servizi e l'accordo non può essere strumentale all'elusione delle norme sulla concorrenza in tema di appalti pubblici.

Con nota n. 703 III/14 datata 17 marzo 2023, acquisita agli atti della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali prot. reg.le n. 0003705/2023, è pervenuta da parte del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA) dell'Università degli Studi di Bari una proposta di Accordo, corredata da un progetto di collaborazione per il supporto tecnico-scientifico alle diverse attività di monitoraggio, censimento e controllo del Cinghiale in Puglia in applicazione, in particolare, di quanto previsto nel Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) e nel relativo Piano di Monitoraggio e Gestione della specie nell'ambito dei seguenti aspetti tecnici:

- supporto nell'adozione e aggiornamento del "Piano di Monitoraggio e Gestione del Cinghiale in Regione Puglia" a seguito di parere motivato VAS;
- supporto agli ATC alla individuazione dei Distretti di Gestione e dei Settori di Prelievo di cui al Disciplinare per la caccia di selezione (DGR n. 1193/2022);
- supporto agli ATC ad implementare il sistema di teleprenotazione previsto per la caccia di selezione del Cinghiale;
- predisposizione di procedure attuative per la gestione della caccia di selezione in Puglia in attuazione del PRIU e del "Piano di Monitoraggio e Gestione del Cinghiale in Regione Puglia" di concerto con la Regione Puglia ed i soggetti interessati all'attuazione: ATC, Enti Parco, Enti Gestori di Aree Protette, ecc.;
- supporto agli ATC nella predisposizione e gestione dei Centri di Raccolta Selvaggina (CRS) nei territori di propria competenza, così come previsto dal comma 2bis dell'art. 34 della L.R. n. 51/2021;
- collaborazione nelle attività di coordinamento delle attività di prelievo in selezione secondo modalità e criteri previsti nel "Piano di Monitoraggio e Gestione del Cinghiale in Regione Puglia" e del "PRIU";
- archiviazione e caratterizzazione dei capi abbattuti;
- coordinamento dell'attività di monitoraggio e conteggio della popolazione pugliese (2 conteggi/anno) con stesura dei report stagionali;
- verifica degli indicatori di risultato previsti nei Piani;
- aggiornamento dei Piani alla scadenza degli stessi;
- collaborazione/affiancamento ai tavoli tecnici di coordinamento attività di selecontrollo nonché di concertazione delle ulteriori varie attività/iniziative sulla specie cinghiale;
- supporto tecnico-scientifico agli ATC nell'attuazione del "Disciplinari per la gestione della "caccia di selezione" al cinghiale, cervidi e bovidi nel territorio regionale".

A fronte della proposta progettuale inviata articolato su due annualità, il cui costo complessivo ammonta ad €. 52.000,00 annui ripartiti tra le due Amministrazioni, il contributo massimo a carico della Regione è previsto per un importo complessivo pari ad €. 70.000,00 (€ 35.000,00 annui), non configurandosi come corrispettivo comprensivo di margine di guadagno, ma come mero ristoro parziale delle spese sostenute, che saranno debitamente rendicontate annualmente ovvero a fine lavori.

L'Accordo prevede una durata di due annualità al fine di garantire lo svolgimento di tutte le predette attività necessarie.

Sussistono, pertanto, i presupposti di fatto e di diritto per la stipula del descritto Accordo, come redatto nell'allegato "A" al presente provvedimento.

Emerge l'interesse per la Regione Puglia di avvalersi del supporto tecnico-scientifico alle diverse attività di monitoraggio, censimento e controllo del Cinghiale in Puglia in applicazione, in particolare, di quanto previsto nel Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) e nel relativo Piano di Monitoraggio e Gestione della specie.

L'obiettivo primario è quello di procedere alla corretta e completa applicazione delle varie disposizioni ripotate nella L.R. n. 59/2017 e s.m.i. e relativi provvedimenti adottati, sulla base delle di alcune intervenute esigenze territoriali ed ambientali nonché sanitarie (misura urgente per arrestare la diffusione della PSA). Tale obiettivo persegue gli interessi pubblici enunciati nella predetta L.R. 59/2017, in applicazione della normativa nazionale ed europea di settore.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”

Valutazione dell’impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022 (si tratta dell’atto in esame).

L’impatto di genere stimato è:

- diretto
 indiretto
 neutro

Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione comporta implicazione di natura finanziaria a carico del Bilancio Regionale, esercizio finanziario 2023, secondo quanto dettagliato nello schema di accordo di cui all’allegato “B”. E’ previsto un contributo alla spesa per complessivi €. 70.000,00, che sarà garantita con le disponibilità di cui alla Missione 16 - Programma 2 - Titolo 1, C.R.A. 14.03 sulla competenza e.f. 2023, secondo lo schema che segue.

Bilancio Autonomo e.f. 2023

Gestione ordinaria

CRA	Capitolo di spesa	declaratoria	Codice piano dei conti finanziario	Importo sull’e.f. 2023	Importo sull’e.f. 2024
14.03	U1602015	Attività di monitoraggio e censimento del cinghiale (art. 26 L.R. n. 32/2022 – Legge Stabilità 2023)	U.1.03. 02.99.000 Transazione UE 8 Spesa ricorrente 4	€. 35.000,00	€ 35.000,00

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4 lettera e) della L.R. 7/97 (Norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale), propone alla Giunta:

- di approvare il progetto “Collaborazione e supporto nelle attività di monitoraggio e gestione del Cinghiale in Regione Puglia” di cui all’Allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento.
- di approvare lo Schema di Accordo tra la Regione Puglia e il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie

e Ambiente (DBBA) di cui all' Allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di durata biennale con un onere finanziario complessivo massimo pari ad €. 52.000,00 annui ripartiti tra le due Amministrazioni, con contributo massimo a carico della Regione per un importo pari ad € 35.000,00 annui; il relativo versamento del contributo avverrà nei termini e modalità riportate nel citato schema di "Accordo".

3. di disporre che la Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, nella persona del Dirigente pro tempore, sottoscriva l'Accordo e disponga, con successivi atti dirigenziali, l'impegno, la liquidazione e il pagamento delle somme previste come contributo spese.
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
5. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali i conseguenti adempimenti ai fini dell'implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 33/2013.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Responsabile di PO

Sig. Giuseppe Cardone

**Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali**

Dr. Domenico Campanile

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 18, co 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

**Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale**

Prof. Gianluca Nardone

L'Assessore regionale all'Agricoltura

Dr. Donato Pentassuglia

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;

- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare il progetto “Collaborazione e supporto nelle attività di monitoraggio e gestione del Cinghiale in Regione Puglia” di cui all’Allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare lo Schema di Accordo tra la Regione Puglia e il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA) di cui all’ Allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di durata biennale con un onere finanziario complessivo massimo pari ad €. 52.000,00 annui ripartiti tra le due Amministrazioni, con contributo massimo a carico della Regione per un importo pari ad € 35.000,00 annui; il relativo versamento del contributo avverrà nei termini e modalità riportate nel citato schema di “Accordo”;
3. di disporre che la Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, nella persona del Dirigente pro tempore, sottoscriva l’Accordo e disponga, con successivi atti dirigenziali, l’impegno, la liquidazione e il pagamento delle somme previste come contributo spese.
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
5. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali i conseguenti adempimenti ai fini dell’implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013.

Il Segretario generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

Allegato "A"

PROGETTO DI COLLABORAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA

Collaborazione e supporto nelle attività di monitoraggio e gestione del Cinghiale in Regione Puglia**PREMESSA**

La proposta di Piano di Lavoro relativo al Monitoraggio e alla Gestione del cinghiale in Regione Puglia trova, tra i principali riferimenti:

- la Deliberazione n. 1140 del 02.08.2022 della Giunta Regionale nella quale si approva il "Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suidi da allevamento e selvatici" per il quale il personale di questo Dipartimento ha fornito supporto tecnico utile alla stesura dello stesso, anche in attuazione del Decreto-legge n. 9/2022 relativo alle misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (P.S.A.);
- la Deliberazione n. 1193 del 9/8/2022 della Giunta Regionale nella quale si approva il "Disciplinare per la gestione della "caccia di selezione" al cinghiale, cervidi e bovidi nel territorio regionale" al fine di attivare la caccia di selezione al cinghiale in Puglia;
- la Deliberazione n. 1283 del 19/9/2022 della Giunta regionale nella quale si approvano le "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica";
- la nota Prot. A0_036 del 24.01.2023 n. 0001087 del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia relativa alla proposta di collaborazione per il supporto tecnico-scientifico alle attività di contenimento delle popolazioni di cinghiale in Puglia.

Nel dettaglio, gli aspetti tecnici per i quali si offre la propria disponibilità riguarderanno:

- supporto nell'adozione e aggiornamento del "Piano di Monitoraggio e Gestione del Cinghiale in Regione Puglia" a seguito di parere motivato VAS;
- supporto agli ATC alla individuazione dei Distretti di Gestione e dei Settori di Prelievo di cui al Disciplinare per la caccia di selezione (DGR n. 1193/2022);
- supporto agli ATC ad implementare il sistema di teleprenotazione previsto per la caccia di selezione del Cinghiale;

- predisposizione di procedure attuative per la gestione della caccia di selezione in Puglia in attuazione del PRIU e del “Piano di Monitoraggio e Gestione del Cinghiale in Regione Puglia” di concerto con la Regione Puglia ed i soggetti interessati all’attuazione: ATC, Enti Parco, Enti Gestori di Aree Protette, ecc.;
- supporto agli ATC nella predisposizione e gestione dei Centri di Raccolta Selvaggina (CRS) nei territori di propria competenza, così come previsto dal comma 2bis dell’art. 34 della L.R. n. 51/2021;
- collaborazione nelle attività di coordinamento delle attività di prelievo in selezione secondo modalità e criteri previsti nel “Piano di Monitoraggio e Gestione del Cinghiale in Regione Puglia” e del “PRIU”;
- archiviazione e caratterizzazione dei capi abbattuti;
- coordinamento dell’attività di monitoraggio e conteggio della popolazione pugliese (2 conteggi/anno) con stesura dei report stagionali;
- verifica degli indicatori di risultato previsti nei Piani;
- aggiornamento dei Piani alla scadenza degli stessi;
- collaborazione/affiancamento ai tavoli tecnici di coordinamento attività di selecontrollo nonché di concertazione delle ulteriori varie attività/iniziative sulla specie cinghiale;
- supporto tecnico-scientifico agli ATC nell’attuazione del “Disciplinari per la gestione della “caccia di selezione” al cinghiale, cervidi e bovidi nel territorio regionale”.

Segue una breve trattazione di alcuni dei servizi offerti, così da comprenderne al meglio le caratteristiche e i contenuti.

Supporto nell’adozione e aggiornamento del “Piano di Monitoraggio e Gestione del Cinghiale in Regione Puglia”

Il Piano di Monitoraggio e Gestione del cinghiale rappresenta il primo documento nel quale si descrive lo status della popolazione di cinghiale pugliese, considerando sia i parametri di popolazione sia quellidelle interazioni con le attività antropiche. Esso include una serie di obiettivi da raggiungere nell’arco di un triennio, tra cui un abbassamento delle densità e una diminuzione dell’impatto. Il Piano, sottoposto a supervisione ISPRA, ha ottenuto parere favorevole con nota protocollo 65183 del 9 dicembre 2021.

L’adozione dello stesso rappresenta un passaggio cruciale per l’applicazione di una corretta linea di gestione della specie attraverso un coordinamento costante e sinergico tra gli Enti di gestione dei territori.

È opportuno precisare che le esperienze acquisite negli anni dimostrano ampiamente come in ambienti in cui sono ampiamente diffuse le attività agro-silvo-pastorali, il mantenimento di una popolazione di cinghiale al di sotto di una soglia ritenuta compatibile con le esigenze di mantenimento degli equilibri ecologici e tollerabile in rapporto all’entità dei danni arrecati alle colture, di conseguenza, ai conflitti con gli agricoltori e agli indennizzi liquidati dal gestore, può essere garantito solo attraverso una gestione attiva che preveda interventi di controllo numerico.

Questa necessità è in relazione alle notevoli potenzialità riproduttive del cinghiale, peraltro presumibilmente sostenute dalla consistente offerta trofica derivante proprio dalle colture, ai fenomeni di immigrazione determinati dall' "effetto rifugio", generalmente osservato nelle aree protette, nonché dal fatto che la predazione naturale sul cinghiale, operata essenzialmente dal lupo, si è dimostrata fino ad ora insufficiente a mantenere la popolazione di cinghiale su livelli inferiori al valore "soglia" di tollerabilità.

Lo stesso Piano, inoltre, affinché possa rispondere adeguatamente alle necessità relative allo status della popolazione in esame, sarà costantemente limato e aggiornato, anche mediante i risultati dei conteggi coordinati dallo stesso personale di Dipartimento.

Supporto agli ATC alla individuazione dei Distretti di Gestione e dei Settori di Prelievo di cui al Disciplinare per la caccia di selezione (DGR n. 1193/2022)

Supporto tecnico-scientifico agli ATC nell'attuazione del "Disciplinari per la gestione della "caccia di selezione" al cinghiale, cervidi e bovidi nel territorio regionale".

Le misure di controllo, utili a mitigare le criticità legate alla presenza del cinghiale, anche in aree ritenute non vocate, passa attraverso l'applicazione di un disciplinare tecnico nel quale si dettagliano le azioni da espletare durante il corso dell'azione.

Esso deriva dal recepimento delle indicazioni tecniche contenute nel Piano di Monitoraggio e Gestione e troveranno declinazione specifica, sotto coordinamento tecnico di questo Dipartimento, per ogni Ambito Territoriale di Caccia nel quale sarà applicato. Pertanto, a partire da un documento comune e trasversale, vi sarà uno specifico per area, rispondente alle criticità e alle necessità delle stesse.

Predisposizione di procedure attuative per la gestione della caccia di selezione in Puglia in attuazione del PRIU e del "Piano di Monitoraggio e Gestione del Cinghiale in Regione Puglia" di concerto con la Regione Puglia ed i soggetti interessati all'attuazione: ATC, Enti Parco, Enti Gestori di Aree Protette, ecc.

Il Piano Regionale di Interventi Urgenti per la Gestione, il Controllo e l'Eradicazione della Peste Suina Africana nei Suidi da Allevamento e Selvatici si pone tra gli altri obiettivi (da sviluppare nel corso di un triennio) il controllo numerico della popolazione entro soglie di sostenibilità ambientale con superamento nelle aree ad alto rischio zootecnico suinicolo; mantenimento di una popolazione di cinghiale ben strutturata e adeguata al mantenimento del ruolo ecosistemico; il monitoraggio standardizzato quali-quantitativo della popolazione di cinghiale; il monitoraggio e il controllo sanitario del cinghiale; la gestione smaltimento animali abbattuti; sorveglianza passiva e sospetto PSA.

Il personale di questo Dipartimento ha curato la parte di caratterizzazione dello status in Regione Puglia e ha coadiuvato nella parte relativa alle proposte di azioni, anche attraverso la modellizzazione utile ad individuare le aree prioritarie di intervento.

Il servizio, pertanto, prevede il recepimento dei dettami contenuti nel documento calandoli funzionalmente all'interno dei territori oggetto di intervento, attraverso un'azione di coordinamento e referenza.

Collaborazione nelle attività di coordinamento delle attività di prelievo in selezione secondo modalità e criteri previsti nel "Piano di Monitoraggio e Gestione del Cinghiale in Regione Puglia" e del "PRIU"

La complessità e la diversità delle realtà territoriali non permettono l'individuazione a priori di obiettivi universalmente validi e rendono necessaria una loro calibrazione a partire dalla specificità delle singole situazioni.

Pertanto, l'approccio utilizzato farà riferimento al principio della gestione adattativa che, procedendo per tentativi ed errori, arriverà ad un affinamento progressivo man mano che aumenteranno le conoscenze relative alla popolazione gestita e al suo impatto con la realtà socioeconomica. La scelta delle aree nelle quali si intende intervenire scaturisce da un'attenta valutazione delle potenzialità ecologiche del territorio, del rischio di impatti sulle colture e sulla sicurezza pubblica delle esigenze tecnico gestionali. Nella pratica è stata strutturata una mappa di intervento, in cui si individuano i settori nei quali la specie non trova condizioni idonee e/o non può essere tollerata (area non vocata) e quelli dove vi è compresenza di habitat idoneo che renderebbe accettabile la sua presenza e auspicabile una gestione conservativa (area vocata). Tale attività sarà condotta sotto stretta sinergia con gli uffici preposti della Regione e gli Ambiti Territoriali di Caccia pugliesi.

È opportuno precisare che non esistono valori di sostenibilità universalmente validi. In generale, i piani di prelievo devono servire a condizionare la dinamica della popolazione verso un equilibrio che soddisfi le esigenze di "conservazione" della specie e venatorie e, allo stesso tempo, inverta la tendenza degli impatti stradali e dei danni arrecati all'agricoltura e alle altre componenti ecosistemiche. Il piano si orienterà, almeno nelle fasi iniziali, verso un prelievo preferenziale delle classi giovanili, per permettere un invecchiamento della popolazione e un'evoluzione della sua struttura verso situazioni più naturali. Nello specifico, per quanto concerne le classi di sesso e di età, si preleveranno maschi di ogni classe e femmine di età inferiore ai due anni (in misura del 70%). Nelle aree regionali nelle quali è stata riscontrata, sulla base dell'analisi del pattern fenotipico, la presenza di individui ibridi si procederà al controllo indiscriminato.

Coordinamento dell'attività di monitoraggio e conteggio della popolazione pugliese (2 conteggi/anno) con stesura dei report stagionali

La conoscenza delle caratteristiche della popolazione come ad esempio la distribuzione, la consistenza, i parametri demografici, le interconnessioni con la componente antropica, risultano imprescindibili per una corretta pianificazione degli interventi gestionali. L'importanza delle

attività di monitoraggio, nonché il suo carattere di attività non episodica, ma ripetuta nel tempo, implica il suo inserimento nelle attività strutturali del piano di gestione. La conoscenza della distribuzione, consistenza, struttura e relativa dinamica della popolazione, ma anche della sua condizione e costituzione, risulta necessaria per monitorare l'efficacia degli interventi di gestione e lo stato della popolazione che viene gestita. In relazione alla sua bio/ecologia e quindi picchi di attività notturna o crepuscolare, formazione di gruppi aggregati e tendenza ad utilizzare ambienti costituiti da fitta vegetazione, il censimento di una popolazione di cinghiale è possibile solo teoricamente. Piuttosto si cerca di ottenere una stima dell'entità numerica della popolazione. La necessità di avere un dato omogeneo che possa descrivere fedelmente la popolazione su scala regionale, con dei costi contenuti, fa propendere la proposta operativa, così come nelle sessioni condotte nel 2020 e 2021, sulla tecnica del conteggio da postazione fissa in due momenti all'anno. Essa prevede il conteggio dei cinghiali da postazioni fisse da posizioni vantaggiose per l'osservazione di superfici aperte che permettano l'osservazione degli animali.

Verifica degli indicatori di risultato previsti nei Piani

Il monitoraggio è uno strumento fondamentale per la gestione del Piano, per la comunicazione e per il coinvolgimento di tutti gli attori. Si propone che il monitoraggio preveda un collegamento diretto tra indicatori di monitoraggio e azioni previste dal Piano. In tal senso è stato proposto un set limitato di indicatori riassuntivi, aggiornati costantemente, facilmente comprensibili da un pubblico non tecnico, in grado di dare costantemente il polso sull'andamento del piano e di tenere viva l'attenzione sull'importanza degli obiettivi da raggiungere e di comunicare i risultati conseguiti.

Nello specifico, si valuteranno le azioni del piano secondo i seguenti indicatori:

AZIONE	INDICATORI RIASSUNTIVI
Monitoraggio della popolazione	Indici di abbondanza
Danni alle colture	Indennizzi
	Eventi di danneggiamento
	Distribuzione dei danneggiamenti
Incidenti	Risarcimenti
	Numero di sinistri
	Distribuzione dei sinistri
Carnieri	Numero di capi
	Parametri di struttura e dinamica di popolazione
Impatto sulle biocenosi	Indici ecologici
Controllo	Indici di prelievo e di efficienza
Monitoraggio sanitario	Numero di individui esaminati
	Indici di prevalenza per singola patologia

Coinvolgimento	Numero operatori coinvolti
----------------	----------------------------

COSTI DI PROGETTO E MODALITA' DI COMPARTICIPAZIONE

La presente proposta di lavoro si configura come collaborazione tra Enti pubblici per finalità di interesse comune. Pertanto, si prospetta la possibilità di attivare un accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990.

Il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente è da tempo coinvolto in azioni di studio, ricerca e monitoraggio sul territorio della specie *Sus scrofa*; pertanto, le indagini specialistiche come descritte in premessa costituiscono attività di interesse scientifico cui il citato Dipartimento dedica la propria attenzione.

La Regione Puglia, di contro, potrà beneficiare del supporto scientifico indispensabile per fornire una solida base conoscitiva di orientamento delle decisioni e degli interventi da promuovere.

Il progetto deve essere articolato su due annualità, rinnovabile per un ulteriore biennio, secondo le voci di spesa sotto riportate:

Prima annualità:

Voce di spesa	A carico della Regione (€)	A carico del Dipartimento universitario
Personale dedicato (Biologi/Naturalisti con comprovata esperienza nello studio, nella ricerca e nella gestione di specie di ungulati selvatici)	30.000,00	17.000,00
Rimborso spese per azioni in campo	5.000,00	
Costo annuale di progetto		52.000,00

Seconda annualità:

Voce di spesa	A carico della Regione (€)	A carico del Dipartimento universitario (€)
Personale dedicato (Biologi/Naturalisti con comprovata esperienza nello studio, nella ricerca e nella gestione di specie di ungulati selvatici)	30.000,00	17.000,00
Rimborso spese per azioni in campo	5.000,00	
Costo annuale di progetto		52.000,00

La decorrenza sarà fissata dalla data di sottoscrizione dell'accordo e comunque sovrapponibile alla durata dei Piani. I movimenti finanziari tra le amministrazioni partecipanti si configurano esclusivamente come ristoro delle spese sostenute, ovvero come mero rimborso di costi reali, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno. I costi saranno computati in termini di disponibilità delle proprie strutture, attrezzature, mezzi, costo vivo del personale impegnato nominalmente ad esclusiva cura del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente, secondo le proprie norme e procedure per lo svolgimento delle attività sottese all'accordo.

Il Responsabile Scientifico
Prof. Giuseppe Corriero

Allegato "B"

SCHEMA DI ACCORDO
ex art. 15 LEGGE 241/1990

Collaborazione e supporto nelle attività di monitoraggio e gestione del Cinghiale in Regione Puglia

Tra

la **Regione Puglia**, codice fiscale n. 80017210727, nella persona del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, dott..... domiciliato per la carica presso la sede della Sezione stessa, alla Via P. Lembo n. 38-F - 70124 Bari (nel prosieguo "**Regione**"),

e

il **Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente** (DBBA) dell'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" (di seguito **DBBA**) Piazza Umberto I°, n. 1 codice fiscale/P.IVA n. 80002170720/01086760723, rappresentato dal Prof....., (Direttore del Dipartimento DBBA),

PREMESSO CHE:

- la Regione Puglia, in attuazione della vigente normativa statale e in osservanza dei principi stabiliti dalle convenzioni internazionali e dalle direttive comunitarie in materia, assicura la gestione programmata delle proprie risorse faunistico-ambientali ai fini della salvaguardia di un generale equilibrio ambientale;
- la Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente, intende promuovere e favorire, nell'ambito dell'espletamento dei suoi compiti istituzionali, lo svolgimento delle varie attività riguardanti il monitoraggio e gestione degli Ungulati, in particolare del Cinghiale, sul territorio regionale, per mezzo di accordi consimili;
- è stato espresso reciproco interesse della Regione Puglia e del DBBA ad addivenire ad uno specifico accordo finalizzato ad attivare un rapporto di collaborazione per lo sviluppo di attività di comune interesse per la gestione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico ambientali;
- nel Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale è incardinata la Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali;
- il DBBA si occupa anche di ricerca in materia di monitoraggio e censimenti di fauna selvatica tra cui gli Ungulati e nello specifico della specie Cinghiale, conducendo studi e attività orientati al mantenimento degli equilibri ecologici.
- La Giunta Regionale con delibera n. ... del ... ha autorizzato la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, un accordo tra pubbliche amministrazioni, individuando nel Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (DISSPA) - Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" l'Ente dotato di personale idoneo e qualificato per l'espletamento di alcune delle attività previste dalla Legge regionale 59/2017;
- Il **Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente** (DBBA) dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" ha dichiarato l'interesse a stipulare un accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15

della legge 241/90, esprimendo specifico interesse scientifico ad effettuare le attività di seguito specificate;

PRECISATO CHE:

- il progetto di cui alla presente convenzione ha ad oggetto l'attuazione di iniziative volte allo studio, coordinamento e supporto alle attività della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali per il monitoraggio e gestione della specie "Cinghiale" in Puglia;
 - al par. 4.1.14 del Manuale delle Procedure dell'O.I. Regione Puglia è espressamente contemplato l'istituto degli Accordi fra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990.
 - le Amministrazioni che sottoscrivono l'Accordo rientrano nel novero di quelle indicate all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001;
 - in base al disposto dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016, un Accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: «a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione» (cfr. ANAC parere sulla normativa n. 567 del 31 maggio 2017; Cons. Stato, sez. II, 22 aprile 2015, n. 1178);
 - come si evince dalla relazione di valutazione del progetto, risultano soddisfatte le condizioni e i presupposti sopra indicati, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità e in assenza di corrispettivo (i movimenti finanziari sono configurabili come mero ristoro delle spese sostenute per le attività di progetto);
 - come pure verificato in sede di valutazione del progetto, l'oggetto e gli obiettivi dello stesso perseguono l'interesse pubblico comune alle parti stipulanti, in coerenza con le rispettive finalità pubbliche e istituzionali;
 - il costo complessivo del progetto è di € 104.000,00 (quota Regione: € 70.000,00; quota DISSPA: € 34.000,00);

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - (Premessa)

Le premesse e ogni documento allegato, ivi inclusi il progetto denominato "**Collaborazione e supporto nelle attività di monitoraggio e gestione del Cinghiale in Regione Puglia**", sono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 - (Obiettivi)

Considerato che:

- La Regione Puglia, in attuazione della legge 11 febbraio 1992 n. 157, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 92/43/CEE e delle misure di conservazione disciplinate dagli articoli 4 e 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, ha emanato la L.R. n. 59/2017 per la gestione programmata delle risorse faunistico-ambientali ai fini della salvaguardia di un generale equilibrio ambientale.

- La precitata legge regionale stabilisce, tra l'altro, le relative finalità tra cui quella di *“controllo della fauna e divieti temporanei di caccia”* (art. 31).
 - In particolare, l'art. 31 comma 1 della L.R. n. 59/2017 stabilisce che *“la Regione Puglia provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. L'attività di controllo della fauna non costituisce esercizio venatorio”*.
 - Il successivo comma 7 statuisce che *“qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione Puglia può autorizzare piani di abbattimento o di cattura finalizzati alla limitazione numerica di esemplari appartenenti alla popolazione responsabile del danno”*.
 - Il comma 8 prevede che *“i piani di cui al comma 7 devono essere attuati su indicazione della Regione Puglia con il coinvolgimento degli ATC, mediante gli agenti venatori di cui all'articolo 41, comma 2, lettera a) e i proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio e limitatamente ai terreni di loro proprietà o in conduzione. Possono altresì essere impiegati i soggetti di cui all'articolo 41, comma 2, lettera b), purchè in possesso di licenza di caccia, nonché altro personale iscritto in appositi elenchi o albi istituiti dalla Regione Puglia, munito di porto d'armi e di licenza di caccia, in entrambi i casi il personale dovrà essere appositamente formato al tipo di caccia selettiva con corsi di preparazione al controllo faunistico organizzati dalla Regione o dagli ATC su autorizzazione della Regione, tenuti sulla base di programmi concordati con l'ISPRA”*.
 - L'incontrollato aumento quantitativo e distributivo di alcune specie di Ungulati ha prodotto, sul territorio regionale, situazioni del tutto nuove, come la presenza di un numero significativo di cinghiali anche nelle aree urbane, creando l'esigenza di adattare i modelli gestionali esistenti per poter affrontare in modo corretto ed efficace la gestione della specie anche in tali contesti resi complessi dai molteplici risvolti connessi al rapporto tra la specie e la popolazione umana.
 - Rilevato che le problematiche connesse ad una eccessiva presenza del cinghiale e/o di altri Ungulati nelle aree protette ed agli spostamenti degli animali da e verso le aree esterne circostanti, determinano la necessità di assicurare il bilanciamento tra esigenze di tipo conservazionistico, di tutela delle attività antropiche e di sicurezza per i cittadini.
1. L'obiettivo del presente accordo è quello di attuare le iniziative necessarie per il monitoraggio e gestione del Cinghiale in Regione Puglia.
 2. La Regione Puglia e il DBBA cureranno ciascuno per quanto di propria competenza, nel rispetto della divisione di compiti e responsabilità descritti in progetto e in posizione equiordinata tra loro, l'attuazione delle attività di progetto e le iniziative utili al perseguimento degli obiettivi dello stesso.
 3. Le attività da realizzare, nonché i ruoli, le competenze e le risorse a ciò dedicate, sono specificatamente descritti nella scheda di progetto allegata al presente atto che qui si intende integralmente richiamata a formare parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
 4. Tali attività sono così schematicamente riepilogate nei seguenti *work package*:
 - supporto nell'adozione e aggiornamento del *“Piano di Monitoraggio e Gestione del Cinghiale in Regione Puglia”* a seguito di parere motivato VAS;
 - supporto agli ATC alla individuazione dei Distretti di Gestione e dei Settori di Prelievo di cui al Disciplinare per la caccia di selezione (DGR n. 1193/2022);
 - supporto agli ATC ad implementare il sistema di teleprenotazione previsto per la caccia di selezione del Cinghiale;

- predisposizione di procedure attuative per la gestione della caccia di selezione in Puglia in attuazione del PRIU e del “Piano di Monitoraggio e Gestione del Cinghiale in Regione Puglia” di concerto con la Regione Puglia ed i soggetti interessati all’attuazione: ATC, Enti Parco, Enti Gestori di Aree Protette, ecc.;
- supporto agli ATC nella predisposizione e gestione dei Centri di Raccolta Selvaggina (CRS) nei territori di propria competenza, così come previsto dal comma 2bis dell’art. 34 della L.R. n. 51/2021;
- collaborazione nelle attività di coordinamento delle attività di prelievo in selezione secondo modalità e criteri previsti nel “Piano di Monitoraggio e Gestione del Cinghiale in Regione Puglia” e del “PRIU”;
- archiviazione e caratterizzazione dei capi abbattuti;
- coordinamento dell’attività di monitoraggio e conteggio della popolazione pugliese (2 conteggi/anno) con stesura dei report stagionali;
- verifica degli indicatori di risultato previsti nei Piani;
- aggiornamento dei Piani alla scadenza degli stessi;
- collaborazione/affiancamento ai tavoli tecnici di coordinamento attività di selecontrollo nonché di concertazione delle ulteriori varie attività/iniziative sulla specie cinghiale;
- supporto tecnico-scientifico agli ATC nell’attuazione del “Disciplinari per la gestione della “caccia di selezione” al cinghiale, cervidi e bovidi nel territorio regionale”.

Art. 3 - (Attività)

- La Regione si impegna a:
 - a) garantire il coordinamento, d’intesa con il DBBA, di tutte le attività;
 - b) garantire l’interlocuzione periodica tra i referenti del Dipartimento DBBA e l’Assessore all’Agricoltura protempore della Regione Puglia, il Comitato Faunistico-Venatorio, le strutture regionali e gli ATC pugliesi ai fini di un ottimale raggiungimento degli obiettivi all’art. 2;
 - c) assicurare all’Ente sottoscrittore l’accesso e l’utilizzo per scopi scientifici, di ricerca e formazione, dei dati in possesso del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità e del relativo Osservatorio Faunistico Regionale;
- Il Dipartimento DBBA - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - si impegna a svolgere tutte le seguenti attività inerenti alla “*Collaborazione e supporto nelle attività di monitoraggio e gestione del Cinghiale in Regione Puglia*”.

Art. 4 - (Durata)

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e fino alla completa esecuzione delle attività previste per un periodo di 2 (due) anni.

Art. 5 - (Risorse umane)

Per la realizzazione delle attività di cui all’ art. 3) saranno impiegate le unità lavorative in servizio presso le Strutture della Regione Puglia indicate all’art. 3 e del DBBA in funzione delle specifiche competenze e professionalità possedute in rapporto alle attività da svolgere.

Il DBBA potrà prevedere al reclutamento di unità lavorative previo espletamento di procedure selettive/comparative conformi alle disposizioni normative vigenti in materia. Alle risorse umane impiegate in progetto si applicano le norme in materia di incompatibilità, di divieto di cumulo e di onnicomprensività della retribuzione previste dalle vigenti leggi.

Art. 6 - (Principio di leale collaborazione)

Le parti, consapevoli della rilevanza degli interessi connessi all’esercizio delle attività di cui al presente Accordo, si impegnano a dare attuazione allo stesso ispirandosi al principio di leale collaborazione istituzionale, di semplificazione e di efficacia.

Art. 7 - (Organizzazione e gestione delle attività)

Per la realizzazione delle attività di cui all' art. 3), le parti si impegnano ad insediare un Comitato formato da quattro componenti (due individuati dalla Regione e due dal DBBA). Il Comitato si riunisce con cadenza quadrimestrale per impostare e supervisionare le attività di cui al presente Accordo. Delle riunioni del Comitato sarà redatto apposito verbale.

Art. 8 - (Responsabilità)

Ciascuna delle parti è esonerata da ogni responsabilità derivante da rapporti di lavoro instaurati dall'altra parte nell'ambito dell'attività di cui al presente Accordo.

Art. 9 - (Oneri finanziari)

La Regione Puglia supporta finanziariamente le attività sopra indicate entro il limite massimo di **€ 70.000,00 (€ 35.000,00 annui)**.

Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente Accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività di progetto, ovvero come mero rimborso di costi reali, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo comprensivo di margini di guadagno.

I costi devono essere computati in termini di disponibilità delle proprie strutture, attrezzature, mezzi, costo vivo del personale impegnato nominalmente ad esclusiva cura del DBBA, secondo le proprie norme e procedure per lo svolgimento delle attività sottese al presente accordo.

Art. 10 - (Modalità di erogazione e rendicontazione)

La Regione Puglia si impegna ad erogare la propria quota di contributo in favore del DBBA con le modalità di seguito indicate, subordinatamente al rispetto degli obblighi derivanti dalla piena osservanza dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno, come previsto dalla legge di stabilità.

Il contributo annuale entro il limite massimo di **€ 35.000,00** onnicomprensivo sarà erogato come segue:

- 50% a titolo di anticipazione, all'inizio delle attività;
- saldo del 50% su presentazione di una relazione dettagliata delle attività svolte, corredata da rendicontazione analitica dei costi sostenuti, relativamente alla quota parte finanziamento regionale, anch'essa validata, articolata per le seguenti voci di spesa: personale e rimborso spese per azioni di campo.

La relazione e la documentazione relativa alla rendicontazione delle attività dovranno essere consegnati entro 60 giorni dalla chiusura delle attività e dovranno essere corredate dalle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445:

- che il beneficiario del contributo non è soggetto alla presentazione della certificazione antimafia, di cui al D.lgs. n. 490/94 e che il finanziamento non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui al II comma dell'art. 28 del D.P.R. 600/73, poiché non è in relazione ad alcun esercizio d'impresa ex art. 51 del T.U.I.R. DPR 917/1986;
- che non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'Autorità Giudiziaria a carico del beneficiario.

Alle attività potranno partecipare, attraverso procedure di evidenza pubblica, anche professionisti affermati della materia ed altre figure professionali ritenute utili al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo.

Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla Delibera di Giunta regionale n. del fino alla scadenza della presente Accordo.

Art. 11 - (Risultati)

I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà della Regione Puglia e del DBBA, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri fini istituzionali.

Art. 12 - (Informativa trattamento dati personali)

Il presente Accordo garantisce la tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii..

Le parti danno atto che il presente accordo non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986.

Art. 13 - (Inadempienze e Controversie)

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il competente Foro di Bari.

Il presente accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale del DBBA coinvolto nelle attività e la Regione Puglia.

Art. 14 - (Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, nonché le disposizioni della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 15 - (Disposizioni finali)

Le parti chiedono la registrazione del presente atto in misura fissa, ai sensi del DPR 131/1986.

Tutte le spese relative al presente Accordo (bolli e spese di registro) sono a totale carico del DBBA, senza diritto di rivalsa.

Bari, li _____

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

<i>Per la Regione Puglia</i>	<i>Per il DBBA</i>
Il Dirigente	Il Direttore
Dr.	Prof.

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore, ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 cc e l'art. 2 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
FOR	DEL	2023	25	31.03.2023

APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 15 LEGGE 241/90 TRA LA REGIONE PUGLIA ED IL DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E AMBIENTE (DBBA) # UNIVERSITÀ DI BARI PER "COLLABORAZIONE E SUPPORTO NELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E GESTIONE DEL CINGHIALE IN REGIONE PUGLIA".

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

 Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 03/04/2023 13:55
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2025
InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

Responsabile del Procedimento
PO - CARMEN PARTIPILO

Dirigente
D.SSA REGINA STOLFA

